

MINISTERO DELL'INTERNO

7 giugno 2004, n. 25000/3038/200401489

Conversione in legge del decreto legge n. 80 del 2004. Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di deleghe legislative.

Omissis.

1. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, ha previsto l'ulteriore differimento - al 31 maggio 2004 - del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2004. Il termine, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, era stato già differito al 31 marzo u.s., con decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2003.

2. Disposizioni in materia di controllo sugli organi.

a) per mancata approvazione del bilancio di previsione del 2004

In attesa che vengano apportate all'articolo 141 del Testo unico degli enti locali, le modifiche necessarie per l'adeguamento alla riforma del Titolo V della Costituzione della procedura sostitutiva ivi prevista al comma 1, lettera c), per la mancata approvazione nei termini del bilancio da parte degli enti locali e per consentirne comunque l'immediata operatività, è stata disposta, all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2004, l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.

Con detta normativa d'urgenza era stato stabilito, per il 2002, che un organo individuato dallo statuto degli enti locali intervenisse in sostituzione degli organi locali inadempienti nell'approvazione del fondamentale documento contabile. Nel caso in cui lo statuto non avesse disciplinato la materia, il decreto-legge prevedeva, come norma di chiusura del sistema, che il compito di nominare il commissario *ad acta* per gli adempimenti richiesti dalla legge fosse affidato al prefetto, posto che la predisposizione dello schema di bilancio e l'approvazione del bilancio di previsione sono propedeutici alla successiva procedura di scioglimento del consiglio.

Le disposizioni richiamate sono state applicate anche per il decorso anno in forza del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

Con il rinvio operato dal decreto-legge n. 80, anche nell'anno 2004, le competenti prefetture-uffici territoriali del governo sono state impegnate ad avviare, le opportune intese con gli enti locali per acquisire notizia tempestiva dell'avvenuta approvazione dei bilanci di previsione alla scadenza del 31 maggio 2004.

In caso di mancato rispetto del termine di legge, qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l'organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti:

- nel caso in cui lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla giunta, assegneranno al consiglio, con atto notificato ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;
- nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della giunta, nomineranno un commissario per la predisposizione dell'atto e quindi assegnare al consiglio un termine per la sua deliberazione.

In tutte e due le circostanze, la diffida contiene comunque l'esplicita avvertenza che in caso di omissione dell'adempimento, si procederà in via sostitutiva.

Determinatasi l'inadempienza, il bilancio è deliberato dal commissario *ad acta* ed è avviata la procedura di scioglimento del consiglio.

Qualora la procedura sostitutiva sia stata condotta dal commissario *ad acta* individuato dallo statuto dell'ente locale, l'ente dà tempestiva comunicazione della conclusione dell'intervento sostitutivo interno alla prefettura, che avvia la procedura di scioglimento del consiglio.

La stessa procedura, con le modalità di intervento sopra esposte, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere seguita nel caso in cui, accertata la mancanza degli equilibri generali del bilancio, l'organo consiliare non abbia assunto i provvedimenti necessari mediante l'approvazione della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per la quale l'articolo 193 del Testo unico degli enti locali stabilisce espressamente l'applicazione della procedura sostitutiva prevista per il caso di mancata approvazione del bilancio di previsione.

Omissis.

3 Disposizioni in materia di amministratori degli enti locali

Il decreto legge n. 80 si fa carico, agli articoli 3 e 7, di risolvere alcune problematiche inerenti le modalità di presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri, nonché di superare dubbi interpretativi circa la disciplina delle incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori degli enti locali. In particolare:

a) l'articolo 3, come già rappresentato con circolare telegrafica n. 2/04 del 30 marzo 2004, dispone, con una modifica all'articolo 38 del Testo unico degli enti locali, che assumeranno rilevanza giuridica, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di scioglimento per dimissioni *ultra dimidium* dei componenti delle assemblee elettive, solo le dimissioni presentate personalmente al protocollo dell'ente dai consiglieri che intendono dismettere la carica. In alternativa alla presentazione personale, il comma 2 della medesima norma stabilisce che l'atto di dimissioni produce effetti giuridici solo se autenticato e inoltrato al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Con la modifica legislativa si è inteso garantire, tramite gli adempimenti formali introdotti, l'autenticità e l'attualità della volontà del consigliere di dismettere la carica e di determinare le condizioni per lo scioglimento del consiglio, qualora le dimissioni siano presentate concordemente dalla metà più uno dei membri assegnati.

b) l'articolo 7 del decreto-legge apporta modifiche agli articoli 58 e 59 del Testo Unico degli enti locali, allo scopo di eliminare dubbi interpretativi e difficoltà applicative della normativa concernente l'incandidabilità, la sospensione e la decadenza di diritto dalle cariche ricoperte presso gli enti locali nonché di limitare ai casi più gravi ed allarmanti le ipotesi di compressione del diritto di elettorato passivo.

Viene pertanto introdotto, con la modifica all'articolo 58, relativamente al reato di cui all'articolo 314, comma 1, del codice penale, il parallelismo fra la causa di sospensione che si determina a seguito di condanna non definitiva per tale reato, già prevista dal comma 1 dell'articolo 59, e la causa di incandidabilità e di impossibilità a permanere nella carica che si determina a seguito di condanna definitiva per il medesimo delitto. Nella precedente formulazione dell'articolo 58 tale parallelismo era impedito dal generico riferimento ai reati di cui all'articolo 314.

Con la modifica al comma 3 dell'articolo 59, viene previsto, in adesione ad un orientamento espresso dal Consiglio di Stato che aveva eccepito una disparità di trattamento nel caso di sentenze pronunciate immediatamente prima o dopo lo spirare del primo periodo di interdizione cautelare, che un amministratore già sospeso dalla carica a causa di condanna di primo grado per uno dei reati previsti dal primo comma dell'articolo 59, viene ulteriormente sospeso per un periodo di dodici mesi a prescindere dalla circostanza che la conferma della condanna in secondo grado intervenga prima o dopo lo spirare del primo periodo di sospensione. Nella precedente formulazione della norma, il rigetto dell'appello proposto dall'interessato comportava la sospensione dalla carica per dodici mesi, solo se interveniva prima dello spirare della sospensione di diciotto mesi.

In conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 450 del 23 ottobre 2000, viene altresì riformulato l'articolo 61, comma 1, n. 2, del Testo Unico degli enti locali, stabilendo che, per il sindaco o per il presidente della provincia, costituisce causa di incompatibilità e non più di ineleggibilità l'aver ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. Il titolare dell'amministrazione che versi in questa condizione potrà pertanto eliminare detta causa nei termini o con le modalità stabiliti dall'articolo 69 del Testo unico degli enti locali.

Omissis.

8.3 Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna certificati elettorali

L'articolo 7-*quinquies*, introdotto dalla legge di conversione, testualmente recita: "Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorale."

La norma in parola interviene a seguito del contenzioso promosso da un numero sempre crescente di dipendenti comunali i quali avanzano – nei confronti del Ministero dell'interno – la pretesa del riconoscimento della somma di € 3.000 (pari a Euro 1,55) per spese, per ogni pregressa "notifica" dei certificati elettorali, in virtù dell'articolo 4, comma 1 sopra citato che testualmente afferma "Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spesa per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, è elevato a lire 3.000 dal 1° agosto 1991".

La richiesta, secondo i dipendenti comunali, aveva fondamento in virtù del presunto affidamento di tale incarico da parte del Ministero dell'interno e in applicazione analogica della disposizione oggetto di interpretazione autentica.

Per l'asserito coinvolgimento del Ministero dell'interno nel rapporto di servizio dei dipendenti comunali e per l'estensione analogica della norma in parola ad opera della maggior parte dei Giudici di pace, si è resa necessaria l'interpretazione autentica da parte del Legislatore, che sgombera definitivamente il campo da ogni dubbio circa la corretta imputazione giuridica dell'attività di "consegna" (e non già di "notifica") del certificato elettorale, con la

conseguente esclusione, nella fattispecie, del diritto di compenso, che resta dovuto esclusivamente “per la notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria”.

Omissis.